

Sentenza
30/10/2015



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione collegiale
Sezione IX Dibattimentale
II Collegio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara CRAGNOTTI Sergio colpevole del reato ascritto al capo B), limitatamente alla distrazione della somma di £ 64 miliardi erogati a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, ed esclusa la sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 112 nr. 1 e 2 cod. pen., lo condanna alla pena di anni 5 (cinque) mesi 6 (sei) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 cod. pen.,

lo dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato d'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 216 L.F.,

lo dichiara inhabilitato all'esercizio d'impresе commerciali nonché incapace d'esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni 10 (dieci).

Visti gli artt. 538 e ss. cod. proc. pen.

condanna CRAGNOTTI Sergio al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Marco Bava (difeso dall'avv.to Giuseppina Bonito) e Massimo Agostini +410 (difesi dall'avv.to Paola Cagossi), danno da liquidarsi in separata sede, davanti al giudice civile.

Visto l'art. 541 cod. proc. pen.,

condanna CRAGNOTTI Sergio alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese relative all'azione civile che si liquidano, quanto alla parte civile Marco Bava, in complessivi € 5.210,00, e, quanto alle parti civili Massimo Agostini + 410, in complessivi € 16.705,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPNA come per legge.

Visto l'art. 530, comma II, cod. proc. pen.

assolve GERONZI Cesare dall'imputazione di cui al capo A) nonché da quella di cui al capo B), limitatamente all'importo di £ 64 miliardi relativo al patto di non concorrenza, per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530 comma II, cod. proc. pen.,

assolve BIANCHINI RICCARDI Riccardo, CRAGNOTTI Sergio e GERONZI Cesare dall'imputazione di cui al capo B), relativamente alle condotte diverse da quelle afferenti il patto di non concorrenza, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 comma II, cod. proc. pen.,

assolve BIANCHINI RICCARDI Riccardo, CRAGNOTTI Sergio e GERONZI Cesare dall'imputazione di cui al capo C), perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530, comma I, cod. proc. pen.,

assolve BIANCHINI RICCARDI Riccardo e CRAGNOTTI Sergio dall'imputazione di cui al capo A) per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530, comma I, cod. proc. pen.,

assolve BIANCHINI RICCARDI Riccardo dall'imputazione di cui al capo B), limitatamente all'importo di £ 64 miliardi relativo al patto di non concorrenza, per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 240 cod. pen.,

dispone la confisca e conservazione agli atti del processo di quanto in sequestro.

Motivazione riservata nel termine di giorni 90 (novanta).

Roma, 30 ottobre 2015

Il Presidente

